



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sul provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modifiche introdotte a seguito del parere n. 144 del 17 aprile 2012 del Garante per la protezione dei dati personali.

Intesa, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio atti n. 581CU del 10 maggio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 maggio 2012:

VISTO l'articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha disposto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e questa Conferenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 il quale ha disciplinato il processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo ed il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali ovvero alle sanzioni civili, collegate al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso;

VISTA l'intesa (Rep. atti. n. 28/CU) sancita da questa Conferenza, nella seduta del 2 febbraio 2012, sul provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti e di partecipazione all'accertamento fiscale da parte dei Comuni, trasmesso, con nota n. 2012/17141 del 1° febbraio 2012;

CONSIDERATO che, in data 26 aprile 2012, è pervenuta la nota n. 2012/63583 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso il provvedimento con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a cui l'intesa era stata successivamente sottoposta, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, documento che è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sul testo inviato il 26 aprile 2012;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa consegnando un documento (All.A);

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sul provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti e di partecipazione all'accertamento fiscale da parte dei Comuni, trasmesso, con nota n. 2012/63583 del 26 aprile 2012, dall'Agenzia delle Entrate.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



**CONFERENZA UNIFICATA
10 maggio 2012**

Punto 5) all'ordine del giorno

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CONCERNENTE MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI, DI
TRASMISSIONE DI COPIA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AI
CONTRIBUENTI IN ESSI RESIDENTI E DI PARTECIPAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI COMUNI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N.
203 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005,
N. 248 E MODIFICATO DALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL
31 MAGGIO 2010, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122**

Si esprime intesa.

OSSERVAZIONI

La nuova versione del provvedimento che ha recepito le osservazioni successive del provvedimento non contraddice la versione già valutata.

Vengono esplicitati alcuni obblighi di responsabilizzazione delle strutture incaricate/intermedie, che – peraltro – si sarebbero potuti ritenere in larga parte già acquisiti in quanto derivanti dalle convenzioni in vigore tra Comuni e AdE (nuovi punti inseriti 4.4, 4.5, 4.6), a loro volta coerenti con le prescrizioni del Codice della Privacy. Fa parziale eccezione il punto 4.6 che vieta al soggetto eventualmente incaricato da più Comuni di correlare le informazioni di competenza di ciascun Comune, informazioni che, peraltro, possono essere legittimamente richieste da un Comune all'altro con riferimento alle posizioni oggetto di analisi ai fini dell'individuazione di possibili evasioni.

Viene inoltre modificata, sempre su indicazione del Garante, la declaratoria del possibile ruolo del centro di servizio intermedio (punto 4.3), da:

“i Comuni possono conferire a tali strutture di servizio la gestione delle Convenzione di cooperazione informatica di cui all'articolo 1”

alla nuova versione:

“i Comuni possono conferire a tali strutture di servizio **l'accesso ai servizi** resi disponibili dalle Convenzioni di cooperazione informatica di cui all'articolo 1.

Per quanto le modifiche indicate segnalino la tendenza del Garante a comprimere la capacità di valutazione dei Comuni, anche attraverso il ruolo delle ipotizzate strutture intermedie, al fine di conseguire un maggior grado di efficienza nel contrasto all'evasione, si ritiene che il quadro generale del provvedimento resti coerente con la normativa sulla partecipazione all'accertamento, almeno nelle more di una più incisiva attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e della conseguente definitiva integrazione delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e della più organica regolamentazione dell'utilizzo delle informazioni di rilievo fiscale.

Il provvedimento infine recepisce l'esigenza espressa dal Garante relativa al fatto che gli altri sistemi di interscambio (con l'INPS e con l'Agenzia del territorio) devono rispettare almeno gli stessi requisiti di sicurezza osservati dal sistema in atto con l'Agenzia delle Entrate e devono essere sottoposti all'attenzione preventiva del Garante stesso. Su questi aspetti verificheremo le eventuali esigenze di adeguamento, tenendo presente che:

- per quanto riguarda l'INPS, il sistema è attualmente in corso di avanzata progettazione al fine di dare avvio entro breve termine (prevedibilmente tra settembre e ottobre) al sistema di interscambio e segnalazione qualificata delle irregolarità contributive;
- per quanto riguarda l'Agenzia del Territorio, la riserva del Garante ha origine dall'esame dei dispositivi di interscambio risalente al 2008. È auspicabile che la sottoposizione all'esame del Garante dei sistemi in questione – di cui allo stato non sono note le modalità che l'Agenzia del territorio vorrà proporre – non porti ad interruzioni dei servizi del sistema SISTER, anche alla luce del tipo di informazioni interscambiate, pressoché interamente costituite da dati pubblici e di libera consultazione.

